

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI SERVIZIO DI ATENEO PER LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO PROFESSIONALE DEI DOCENTI E PER L'INNOVAZIONE DELLA DIDATTICA TEACHING AND LEARNING CENTRE (TLC)

- a decorrere dal giorno 1° novembre 2025 è istituito e attivato il Centro di servizio di Ateneo per la formazione e lo sviluppo professionale dei docenti e per l'innovazione della didattica *Teaching and Learning Centre* (TLC)
- testo approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente il 17 e il 24/09/2025
- emanato con decreto rettorale n. 1856/2025, prot. n. 119531 del 09/10/2025
- entrato in vigore dal 1° novembre 2025



Regolamento di funzionamento

del Centro di servizio di Ateneo per la formazione e lo sviluppo professionale dei docenti e per l'innovazione della didattica - *Teaching and Learning Centre* (*TLC*)

Art. 1 Configurazione giuridica

- 1. Il Centro di Ateneo per la formazione e lo sviluppo professionale dei docenti e per l'innovazione della didattica *Teaching and Learning Centre* (*TLC*) è istituito presso l'Università degli Studi Roma Tre e attivato a decorrere dall'anno accademico 2025/2026.
- 2. Il Centro si configura come un centro di servizio di Ateneo, ai sensi dell'art. 33, comma 6 dello Statuto di Ateneo, nonché come un centro secondario di gestione, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Ateneo Amministrazione, Finanza e Contabilità.

Art. 2 Fini e attività istituzionali

- 1. Il Centro è istituito al fine di organizzare e realizzare le seguenti attività:
 - a) attività formative, in presenza e/o a distanza, previste dalle norme vigenti per la formazione iniziale e permanente dei docenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado;
 - b) attività formative, in presenza e/o a distanza, per la formazione iniziale e permanente dei professori e dei ricercatori universitari;
 - c) elaborazione e sperimentazione di progetti volti all'innovazione della didattica scolastica e universitaria.
- 2. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, il Centro svolge le seguenti funzioni:
 - a) propone agli organi di governo dell'Ateneo, di intesa con le strutture dipartimentali interessate, l'attivazione dei percorsi di formazione iniziale, nonché di formazione permanente per i docenti di cui al comma 1, lettera a);
 - b) effettua il coordinamento didattico e organizzativo generale, a livello di Ateneo, dei percorsi di formazione di cui alla lettera a), in coerenza con le classi di concorso, e ne cura la realizzazione in collaborazione con le strutture dipartimentali dell'Ateneo e con



- il Consiglio didattico di ciascun percorso, ed eventualmente con altre Università, nel rispetto della qualità e della sostenibilità dei percorsi medesimi;
- c) assicura la coerenza funzionale dei settori disciplinari delle attività formative previste nell'ambito delle didattiche disciplinari con le specificità delle rispettive classi di concorso:
- d) individua le modalità di condivisione delle attività formative, anche a livello regionale o interregionale per i percorsi con bassa numerosità di iscritti, al fine di assicurare l'efficienza nell'utilizzo delle risorse umane e logistiche;
- e) propone agli organi di governo dell'Ateneo, di intesa con le eventuali strutture dipartimentali interessate, l'attivazione di percorsi di formazione iniziale, nonché di formazione permanente di cui al comma 1, lettera b) e ne coordina la realizzazione;
- f) organizza conferenze, convegni, seminari, promuove attività di ricerca nel campo delle metodologie didattiche, pubblicazioni scientifiche e divulgative in merito alle tematiche trattate;
- g) promuove lo sviluppo di collaborazioni con soggetti esterni per la realizzazione dei propri fini istituzionali.
- 3. Le attività di cui al comma 2 possono essere svolte anche in collaborazione con istituzioni universitarie, scolastiche ed enti di cultura in ambito regionale, nazionale e internazionale. Il Centro propone agli organi competenti dell'Ateneo la stipula delle relative convenzioni.
- 4. Per il conseguimento delle proprie finalità, il Centro può avvalersi della collaborazione della Fondazione Università degli Studi Roma Tre.
- 5. Il Centro, di intesa con le strutture dipartimentali interessate e in considerazione del potenziale di sostenibilità, individua e indica nell'apposita banca dati le classi di concorso per le quali sono attivati i percorsi di formazione iniziale abilitanti di cui al comma 1, lettera a) e la numerosità degli iscritti ammissibili per ogni percorso, su base triennale, adeguata a garantire la selettività delle procedure concorsuali, sulla base del fabbisogno individuato dal Ministero competente.

Art. 3 Organi e supporto amministrativo

- 1. Sono organi del Centro:
 - a) il Consiglio,
 - b) il Coordinatore,



- c) la Giunta,
- d) il Collegio didattico-scientifico.
- 2. Le attività degli organi sono supportate da una struttura amministrativa istituita dal Direttore Generale con proprio provvedimento.

Art. 4 Consiglio

- 1. Il Consiglio è costituito dal Coordinatore, dal Prorettore con delega per il coordinamento delle attività didattiche e dai Direttori di tutti i Dipartimenti dell'Ateneo o da un loro delegato, individuato tra i professori o i ricercatori del rispettivo Dipartimento. I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Rettore.
- 2. Il mandato dei componenti del Consiglio delegati dura tre anni accademici, in corrispondenza con il mandato del rispettivo Direttore di Dipartimento, salvo sostituzione da questi disposta in corso di mandato. Il delegato cessa dalla funzione in caso di cessazione anticipata del relativo Direttore di Dipartimento. Il mandato sostitutivo dura fino al termine del mandato interrotto.
- 3. Il Consiglio delibera in merito alla programmazione e agli indirizzi generali delle attività istituzionali del Centro di cui all'art. 2, nonché alle proposte di istituzione e attivazione di tutte le tipologie di iniziative formative da esso coordinate, da sottoporre agli organi centrali di governo dell'Ateneo. Il Consiglio può proporre agli organi competenti dell'Ateneo la stipula di convenzioni o contratti per lo svolgimento delle attività istituzionali del Centro.

Art. 5 Coordinatore

- 1. Il Coordinatore è nominato dal Rettore tra i professori di ruolo a tempo pieno dell'Ateneo.
- 2. Il mandato del Coordinatore dura tre anni accademici. Si applicano le norme statutarie in ordine alla rinnovabilità dei mandati.
- 3. Il Coordinatore sovraintende alle attività del Centro. Convoca e presiede il Consiglio, la Giunta e il Collegio didattico-scientifico; dà attuazione alle relative deliberazioni.



- 4. Il Coordinatore stipula le convenzioni con gli istituti scolastici per lo svolgimento delle attività di tirocinio previste nell'ambito dei percorsi di formazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera a).
- 5. Il Coordinatore può designare un proprio Vicario tra i componenti del Consiglio. Il Coordinatore Vicario sostituisce il Coordinatore in ogni sua funzione su delega o in caso di assenza o di impedimento. Il mandato del Vicario termina allo scadere del mandato del Coordinatore. Il Vicario è nominato con decreto del Rettore.

Art. 6 Giunta

- 1. La Giunta è costituita dal Coordinatore del Centro e dai Direttori dei percorsi di formazione iniziale dei docenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a). È costituita con decreto del Rettore.
- 2. La Giunta coadiuva il Coordinatore nello svolgimento delle sue funzioni limitatamente ai percorsi di formazione iniziale dei docenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a).

Art. 7 Collegio didattico-scientifico

- 1. Il Collegio didattico-scientifico è costituito dal Coordinatore del Centro e dai componenti della Giunta, nonché da un dirigente tecnico o dirigente scolastico o docente nominato dall'Ufficio Scolastico Regionale (USR).
- 2. Il Collegio didattico-scientifico, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del D.P.C.M. 4 agosto 2023, svolge funzioni deliberanti in ordine al coordinamento didattico e organizzativo, a livello di Ateneo, dei percorsi di formazione iniziale dei docenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a).

Art. 8 Norme finali

1. Le modifiche del presente regolamento sono deliberate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio del Centro, anche su iniziativa del Coordinatore, può sottoporre al Rettore proposte di modifica del presente regolamento.